

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1954

(11<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche » (142) (D'iniziativa del deputato Moro) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 128, 129, 131, 134, 136
BANFI . . . . .	128, 133
CARISTIA . . . . .	132
CERMIGNANI . . . . .	129
CONDORELLI . . . . .	131
DONINI . . . . .	129, 136
GIARDINA . . . . .	136
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	136
RUSO LUIGI . . . . .	136
RUSO SALVATORE . . . . .	132
ZANOTTI BIANCO, relatore . . . . .	128, 129, 134, 136

« Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici » (355) (D'iniziativa dei senatori Riccio e Lambertini) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 137, 142
CERMIGNANI . . . . .	138
LAMBERTI . . . . .	139, 141
MAGRÌ . . . . .	140, 141
ROFFI . . . . .	138, 142
RUSO LUIGI, relatore . . . . .	137

« Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza » (518) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	142, 143, 144, 146
BANFI . . . . .	142, 144
CARISTIA . . . . .	145
CONDORELLI, relatore . . . . .	142
MAGRÌ . . . . .	144
PASQUALI . . . . .	144

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristia, Cermignani, Ciasca, Donini, Elia, Giardina, Lambertini, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Pasquali, Pucci, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

LAMBERTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del deputato Moro: « Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche » (142)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Moro: « Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

L'onorevole relatore ha già svolto la sua relazione nella passata seduta, ed io ho creduto opportuno addurre elementi concreti di giudizio. Chiedo, pertanto, all'onorevole relatore se ha da dare qualche chiarimento o da fare qualche aggiunta alla sua relazione.

ZANOTTI BIANCO, *relatore*. I rilievi e i nomi fatti dal nostro Presidente l'altro giorno si riferiscono quasi tutti a esonerati per motivi politici, e quindi a una legge già da tempo in vigore: si tratta cioè di persone che percepiscono i loro stipendi continuando ad insegnare oltre il 75° anno di età.

Solamente tre dei nomi che ha fatto il Presidente si riferiscono a professori trasferiti; ma nessuno di essi per motivi politici: uno è il prof. Bruno, che fu trasferito a suo tempo per peculato; un altro è il prof. Groppali, il quale ha dato la laurea a Farinacci e gli ha permesso di difendere l'uccisore di Matteotti; comunque ha, ormai, superato gli 80 anni per cui non può beneficiare delle disposizioni di questa legge.

L'unico caso al quale la norma può essere applicata è quello del prof. Caronia, che ho conosciuto durante la lotta anti-fascista e dei cui sentimenti anti-fascisti posso testimoniare.

Ma la questione è un'altra. Egli, come voi sapete, ebbe delle gravi accuse a causa di certe iniezioni di *virus* che praticò nella sua clinica, in seguito alle quali il Ministro del tempo, preoccupato del sommovimento che si verificò tra i parenti dei malati, lo trasferì. Nel 1935 un Ministro fascista lo rimise nella sua sede e gli diede anche gli aiuti finanziari necessari per allargare la sua clinica. Poi, vennero gli Alleati e lo nominarono Rettore dell'Università di Roma.

Io avrei fatto volentieri a meno di riferirmi a questioni personali, che sono profondamente antipatiche, ma è necessario farlo quando si tratta di impedire dei favoritismi. Oggi il prof. Caronia chiede addirittura di avere le stesse condizioni di trattamento dei professori che sono stati esonerati per motivi politici, cioè insegnare ancora per cinque anni. Per quali ragioni? Tutte le leggi che fino ad oggi si sono succedute in questa materia non hanno fatto altro che rimettere nella propria sede i professori che ne erano stati allontanati; il prof. Caronia è già stato da tempo restituito alla sua sede, e pertanto per quale ragione dobbiamo fare questa eccezione? Sarebbe una profonda ingiustizia.

Come voi sapete fu promossa un'inchiesta sulla attività del prof. Caronia, condotta dai proff. Carissimi e Marchiafava, alla quale è seguita quella di un altro clinico illustre di Napoli; in un secondo tempo il Ministro, preoccupato della situazione, lo trasferì a Napoli, dove sembrava che ci fosse una Cattedra disponibile con tutto il necessario per compiere questi esperimenti. Egli, invece, preferì andarsene in America. Orbene, ripeto, perchè dovremmo approvare questo articolo 2 che si risolve in un favoritismo speciale per lui? Questo articolo è stato da tutti criticato perchè, come facilmente si può notare, non fa altro che richiamare le disposizioni di leggi precedenti, aggiungendo poi il caso specifico del prof. Caronia.

Lo stesso Ministro, del resto, si è dichiarato contrario, e pertanto io debbo proporre la soppressione di questo articolo.

BANFI. Il senatore Zanotti Bianco nella passata seduta ha avanzato delle proposte concrete di emendamento. Vorrebbe essere così

cortese da ripeterle in modo che la Commissione ne abbia chiara cognizione?

ZANOTTI BIANCO, *relatore*. Io ho proposto la soppressione della prima parte del titolo del disegno di legge, cioè delle parole: «Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e». Il titolo dovrebbe rimanere perciò così formulato: «Decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche».

Inoltre, come ho già detto, propongo la soppressione dell'articolo 2 nel testo proposto dall'onorevole Moro; ad esso vorrei fosse sostituita la seguente dizione salvo una eventuale formulazione più precisa: «I professori che, per motivi riconosciuti illegittimi dal Consiglio di Stato, in seguito a provvedimenti amministrativi siano stati privati della possibilità di insegnare per un periodo di almeno cinque anni, avranno prorogati i limiti di età al 75° anno».

CERMIGNANI. Debbo dichiarare anzitutto che concordo pienamente con le conclusioni del relatore, senatore Zanotti Bianco, su questo disegno di legge.

Vorrei inoltre fare una proposta per quello che riguarda il titolo del disegno di legge stesso, e spero che non si tratti di una contaminazione: alle parole «professori universitari», vorrei far seguire le altre «e delle Accademie», perchè anche i professori delle Accademie, sotto un certo punto di vista, si trovano ad essere immessi nell'insegnamento ad una età già abbastanza avanzata, per il fatto che solo gli artisti di chiara rinomanza possono aspirare all'insegnamento presso le Accademie, e molte volte vanno in pensione senza avere raggiunto il limite necessario e sufficiente per avere una decente retribuzione. Pertanto io ritengo che, trattandosi di pochi professori, in quanto le Accademie in fondo non sono molte, noi potremmo, se la Commissione sarà d'accordo, includere in questo provvedimento di legge anche i professori delle Accademie. Io ho parlato prima di contaminazione, in quanto non so se possano essere fatti abbinamenti di questa specie, ma vorrei

far notare che in fondo anche alle Accademie accedono alunni che provengono dalle scuole medie superiori, così come accedono alle Università.

PRESIDENTE. Sempre, ben inteso, che ricorrano gli estremi della persecuzione.

CERMIGNANI. Precisamente.

DONINI. Dichiaro innanzi tutto di essere favorevole all'articolo 1 di questo disegno di legge, che concede un quinquennio nella posizione di fuori ruolo a partire dal 75° anno di età ai professori universitari perseguitati per ragioni politiche e razziali. Con questa disposizione, che mi pare costituisca il punto fondamentale del provvedimento, non concediamo alcun favore speciale a questi colleghi: compiamo un atto di doverosa giustizia, in quanto essi sono stati privati non solo della possibilità di svolgere liberamente la loro professione, ma anche di quella accumulazione di anni di insegnamento che ha un effetto notevole per il conseguimento della pensione. Essi pertanto, giustamente, debbono ottenere quella riparazione che altri, nelle loro condizioni, hanno già avuta dalla legge del 1944.

Su questo punto credo che noi possiamo accettare in pieno le disposizioni del disegno di legge.

Da diverse parti sono state mosse osservazioni contro l'estensione di questo beneficio, come se dai 75 agli 80 anni il professore non fosse più in grado di espletare vigorosamente la sua missione; ma queste osservazioni, semmai, non possono riferirsi a questa legge, bensì al provvedimento del 1947, che prolungò di cinque anni la qualifica di fuori ruolo a tutti i professori universitari che avevano raggiunto i 70 anni d'età.

La posizione dei docenti fuori ruolo oggi è piuttosto triste. Essi non sono più titolari della Cattedra; ma siccome ricevono lo stipendio normale di professore universitario, il Tesoro pretende che essi insegnino, e per poter insegnare debbono ricorrere a diversi espedienti, come ad esempio, quello di tenere corsi speciali a cui gli amici sono pregati di intervenire e così via. A me pare che tutta la questione dei fuori ruolo debba essere radicalmente rivi-

sta, abolendo in primo luogo l'obbligo dell'insegnamento. Il professore universitario ha due missioni da compiere: la ricerca scientifica e l'insegnamento. Ritengo che basterebbe l'esercizio della ricerca scientifica per assicurare che le condizioni di fuori ruolo del professore siano mantenute a un livello compatibile con il suo decoro, senza l'obbligo di un insegnamento, alle volte fittizio.

So che c'è in proposito una proposta della Associazione dei professori universitari di ruolo per estendere indefinitamente la qualifica di fuori ruolo a tutti i professori, in quanto essi, andando in pensione, non si trovano nella favorevole situazione di coloro che esercitano altre professioni e che possono continuare ad espletare delle attività redditizie.

Stando così le cose, il concedere ai perseguitati per motivi politici la proroga dal 75° all'80° anno di età dello stato di fuori ruolo, è un atto di doverosa riparazione, con il quale, del resto, non si cancella il grande torto che essi hanno ricevuto. Non è prorogando di cinque anni il loro stato giuridico che lo Stato potrà mai cancellare l'ingiustizia da essi subita.

Debbo esprimere poi il mio totale consenso con le osservazioni che il relatore, senatore Zanotti Bianco, ha svolto in merito all'articolo 2, il quale è effettivamente singolare. Tutti sanno molto bene che per motivi politici trasferimenti di professori universitari non ce ne sono stati. Il fascismo colpiva, reprimeva, cacciava, in casi rari sospendeva; ma non trasferiva. I trasferimenti che si sono verificati erano dovuti ad altri motivi di carattere amministrativo e qualche volta morale, per cui non si comprende proprio perchè, dieci anni dopo l'entrata in vigore di una legge che estendeva speciali benefici ai professori colpiti per motivi politici, mantenendoli in ruolo fino al 75° anno di età, si voglia creare una nuova categoria, che verrebbe a godere dello stesso diritto dei perseguitati, riconosciuti come tali fin dal 1944.

In secondo luogo, dato che di trasferimenti di autorità per motivi politici non ce ne sono stati, a me pare ambigua l'osservazione di chi sostiene che sarà poi compito dell'autorità competente di vedere se è politico o no il motivo del trasferimento. Sino a che dura questo regime questa garanzia non la pos-

siamo avere. I colleghi sanno che oggi, proprio perchè si è creata la categoria dei delitti per motivi politici, i partigiani sono in prigione e i repubblicani fascisti sono in libertà; per i fascisti del Nord, sevizatori dei partigiani, si applica la categoria del delitto per movente politico, mentre invece per i patrioti che combattevano contro i fascisti tale clausola non è stata riconosciuta. Questo ha fatto sì che, in occasione dell'ultima amnistia, sono usciti dal carcere coloro che avevano commesso atti considerati illegali solo se prestavano servizio nelle forze del Nord, in quanto si è riconosciuto loro il movente politico. Ai partigiani, invece, è stato negato questo riconoscimento e sono rimasti in carcere. Quindi noi non possiamo affidare alla discrezione di autorità, che applicano in questo modo ingiusto dei principi sui quali in teoria non ci dovrebbe essere nessuna discussione, la facoltà di stabilire se un determinato professore è stato trasferito per motivi politici o meno, tanto più che sappiamo, ripeto, che di questi casi non ne esistono.

Il nostro Presidente ci ha dato la volta scorsa un lungo elenco di nomi degnissimi, che però non possono rientrare nella disposizione dell'articolo 2, soprattutto perchè molti di essi non poterono insegnare mai, essendo stati privati dell'insegnamento non appena vinto il concorso. L'emendamento che il collega Zanotti Bianco ha presentato, sostitutivo dell'articolo 2, copre invece proprio questi casi.

Occorre anche rilevare che i professori che potrebbero valersi della facilitazione contenuta nell'articolo 2, sono soltanto quelli che, attraverso una interpretazione abusiva della clausola «per motivi politici», intendono far riaprire il loro caso. Ma noi creeremmo qui, io credo, una situazione palese di ingiustizia. Non basta, per usufruire del titolo di perseguitato politico, essere stati trasferiti perchè non si piaceva alla moglie del federale o perchè si era in lite col dirigente fascista del luogo. Sant'Agostino diceva: *Causa, non poena, martirem facit*, cioè è la causa per cui uno combatte e non la punizione in sè e per sè che fa il martire.

Nel caso, poi, del prof. Caronia, — visto che siamo stati trascinati per i capelli a par-

larne, parliamone - dobbiamo dire ch'egli non può rientrare affatto in questa categoria, perchè il suo trasferimento non ebbe luogo per motivi politici, e se per qualche tempo non insegnò, fu solo perchè prescelse di andarsene in America. Non si è mai trattato di antifascismo; fu una possibilità che gli si aperse, d'accordo col Ministro fascista di allora, e di cui egli si avvalse. Al suo ritorno poteva ancora insegnare, ma preferì restare a Roma per curare le personalità più in vista del regime: comunque, qui ci addentriamo su un terreno delicato, sul quale non è questo il momento di muoverci.

Appoggio pertanto in pieno la proposta del senatore Zanotti Bianco di sopprimere sia la prima parte del titolo del disegno di legge, sia l'articolo 2 del disegno di legge stesso, sostituendolo con la formulazione da lui proposta, che a me pare copra i casi veramente meritevoli del nostro intervento. Se, tra i nomi che il nostro Presidente ha letto, vi sono alcuni che debbono ancora ottenere delle giuste riparazioni, essi potranno avere soddisfazione sulla base dell'emendamento che l'onorevole relatore ha presentato: ed è precisamente il caso di coloro che non hanno potuto insegnare perchè, non appena nominati - come il prof. Labriola ed altri - non vennero immessi nell'insegnamento con la formula allora di rito di una pretesa « mancanza di moralità professionale ».

Non ritengo opportuno dilungarmi e prendere in considerazione questioni di carattere personale, perchè ritengo che, come stanno le cose, noi siamo chiamati a completare innanzitutto un atto di doverosa riparazione nei confronti di quei professori universitari che non avevano potuto arrivare ai limiti di età necessari ai fini del conseguimento integrale della pensione, in seguito alla persecuzione politica e razziale, e in secondo luogo eventualmente a vedere se ci sono degli altri casi che, non essendo stati tutelati dalla legge del 1944, possono invece rientrare nei benefici del presente disegno di legge.

Queste sono le sole osservazioni che avevo in animo di fare.

**PRESIDENTE.** Debbo dichiarare che, pur avendo letto un lungo elenco di nomi, ho voluto

semplicemente prospettare la situazione amministrativa di ciascuno di essi, senza entrare affatto nella valutazione di merito, appunto per lasciare ad ognuno quella più onesta e larga libertà di parola che è doverosa.

**CONDORELLI.** Io penso che non sia il caso di intrattenersi sulla modifica che si chiede della intitolazione del disegno di legge, perchè le intitolazioni hanno un valore puramente indicativo, affinché gli interessati possano comprendere in linea d' massima a cosa si riferisce la legge, ma non hanno un valore sostanziale ai fini del contenuto della legge. Perciò ritengo non rilevante la discussione sul titolo.

Passo invece all'esame dell'articolo 2 in rapporto all'emendamento proposto dall'onorevole Zanotti Bianco. Dico subito che la legge mi sembra correttamente formulata. Siamo scesi qui all'esame, o perlomeno alla indicazione, vorrei dire, di alcuni casi particolari a cui in ipotesi si potrebbe riferire la legge, ma mi pare che neanche questo sia l'esame da fare. È da fare l'esame sul contenuto espositivo della legge, ripeto, ed io ritengo che non possa non trovare eco nella coscienza di ognuno la formazione che la legge ha.

Si tratta di professori i quali, per motivi politici, sono stati posti in difficoltà di carriera o hanno interrotto la loro attività di docenti e di ricercatori. L'ipotesi della legge è esattissima: coloro che, per motivi politici, si vengono a trovare in questa situazione, usufruiscono dei benefici di legge. Sarà colui che dovrà applicare la legge ad accertare se questi motivi politici siano o meno sussistiti, e contro un provvedimento ingiusto ci sono possibilità di ricorsi amministrativi.

Io ho detto che non è il caso di intrattenersi su situazioni particolari; ma poichè ho il triste privilegio di avere già una certa età e di avere vissuto la vita universitaria conosco molti di questi episodi. Il prof. Groppali, ad esempio, del quale si è parlato, è un mio collega diretto, avendo egli insegnato filosofia del diritto nella mia Università; conosco anche le vicende del prof. Caronia. A quei tempi tutta l'opinione pubblica intese che, sotto le sembianze di misure adottate per motivi disciplinari, si trattava di belle e buone persecuzioni, realmente fomentate da rivalità professionali:

infatti si trattò di una vera e propria congiura di assistenti contro il prof. Caronia, ciò che è risultato realmente in sede di processo penale, e che prima già era apparso alla coscienza degli uomini liberi e dei colleghi competenti. Il prof. Groppali, poi, fu trasferito proprio per ragioni politiche, per l'atteggiamento da lui preso in rapporto a determinate persone del regime. Queste sono vere e proprie persecuzioni politiche. Quando un regime nasconde sotto false motivazioni quella che è una reale persecuzione politica, il giudizio non è certo facile; ma posso assicurare i colleghi che il giudizio formulato dall'opinione pubblica al tempo di quei lontani episodi fu questo appunto, che si trattasse cioè di persecuzione politica.

Ora, voler affidare, come proporrebbe l'onorevole Zanotti Bianco, queste indagini al Consiglio di Stato, mi sembra un espediente che presenta molte difficoltà, soprattutto dal punto di vista giudiziario. Sono provvedimenti sui quali ormai non è più possibile indagare giudiziariamente. E che cosa si dovrebbe fare, allora? Impugnare quei provvedimenti di venticinque o trenta anni addietro dinanzi al Consiglio di Stato per avere una declaratoria in base alla quale poi andare dal Ministro per ottenere il provvedimento di riparazione? Ma questo è semplicemente impossibile! Si tratta di provvedimenti ormai superati dal tempo: il più recente ritengo rimonti a venticinque anni addietro. Come può il Consiglio di Stato indagare su ciò?

È per questi motivi che io ritengo che la legge meriti l'approvazione così come è formulata. Il Ministro, che dovrà dare esecuzione alla legge, esaminerà se ci sono stati o no i motivi politici, che potranno essere riconosciuti, io penso, per moltissimi dei casi di cui si è parlato.

CARISTIA. Io dirò pochissime parole per associarmi a quanto ha esposto il collega Condorelli.

In verità, cosa significa mutare il titolo della legge? Il titolo è qualcosa di semplicemente indicativo che poi viene a svolgersi nel contenuto della proposta e in particolare del secondo articolo, sul quale ci troviamo discorsi.

Ma, a quello che ha detto il collega Condorelli, io vorrei aggiungere che, anche se si trattasse di un solo caso di riparazione, noi avremmo l'obbligo di provvedere affinché questa riparazione avvenga. Mi duole assai che, forse senza volerlo, la discussione sia scivolata nella elencazione di nomi. Io non voglio fare il nome nè di Tizio, nè di Caio: qui si tratta di vedere se c'è stato uno che ha subito una lesione del proprio diritto ad insegnare e riparare il danno.

In proposito io faccio il caso di un insegnante il quale venga trasferito — di questo si occupa l'articolo 2 — da una Cattedra all'altra. Chi ha un minimo di pratica della vita universitaria sa che questo trasferimento produce una serie di disagi, di difficoltà di adattamento ed altri inconvenienti che assumono in pratica la figura e le conseguenze di una punizione vera e propria. Quindi non vedo perchè si debba ricordare il nome di Tizio o di Caio: quello che a noi interessa, ripeto, è vedere se Tizio o Caio rientri nelle disposizioni che noi stiamo discutendo.

Non ricorderò i motivi sotto i quali il fascismo velava i trasferimenti; certo che, pretendere che il fascismo, così ricco di espedienti e di accorgimenti, nel trasferire un professore universitario, motivasse il trasferimento con motivi politici, è ingenuo. Si trovava sempre qualche motivo di natura obiettiva per velare la vera ragione del trasferimento, per dare insomma al trasferimento un qualche aspetto di equità. E del resto si viveva in una tale atmosfera che era molto facile, in qualsiasi Amministrazione, trovare persone disposte a dichiarare cose contrarie alla verità, o almeno lontane dalla verità.

In conclusione credo che noi, votando queste disposizioni, dobbiamo rimanere su un terreno astratto, quello sul quale si deve muovere qualsiasi norma legislativa. Gli organi competenti vedranno chi si gioverà di questa norma e chi non se ne potrà giovare. Ma io penso che, votando la norma, provvederemo alla restaurazione della giustizia e, anche se questo avvenisse per una sola persona, ciò resterebbe sempre ben fatto.

RUSSO SALVATORE. Non entrerò in merito alla questione dei tre o quattro professori

universitari che furono trasferiti durante il ventennio e che sono stati qui ricordati.

Quello che voglio dire è questo: se dobbiamo preoccuparci di riparare tutte le piccole ingiustizie (perchè di fronte ad altre ingiustizie che fece il fascismo queste sono piccole ingiustizie) apriamo la via che tutti i professori delle scuole medie — e sono centinaia — che pure furono trasferiti per motivi politici, sia pure mascherati sotto altri motivi, e impiegati alti o bassi di ogni Amministrazione, chiederanno poi di percorrere. Non vedo insomma la ragione per cui ci dobbiamo preoccupare solo di quei professori universitari, che, sia pure trasferiti, continuarono ad insegnare.

Alle grandi ingiustizie credo si sia in gran parte riparato con leggi precedenti, e pertanto ritengo non opportuna la norma in discussione.

BANFI. Rilevo innanzi tutto che la legge, così come ci è stata trasmessa, è una brutta legge, perchè sia nel titolo, sia nell'articolo 2 dà l'impressione di voler provvedere a casi per i quali già si è provveduto. Quindi penso che bene ha fatto il nostro relatore ad insistere perchè anche il titolo sia modificato, onde evitare che dietro il paravento, di rimedi a reali ingiustizie che vanno al di là del danno ad una singola persona, si nasconda il tentativo di introdurre favori che possono essere riferiti a pochissime persone.

Aggiungo anche che, se la prima parte di questo disegno di legge, che riguarda il prolungamento del diritto a rimanere in ruolo, non può incontrare opposizione da parte nostra, e non è che la logica conseguenza di un provvedimento precedente che estendeva fino a 75 anni il diritto ad insegnare, l'altra parte deve invece essere esaminata con maggiore attenzione. Non vi è dubbio che, coloro che sono stati colpiti illegittimamente con una sospensione abbiano il diritto di veder riparata l'ingiustizia patita. Ma stiamo bene attenti a ciò che facciamo. Quando noi ci proponiamo di rimediare ai danni subiti da singole persone per ragioni politiche, ci proponiamo anzitutto di riportare queste persone nello stato di diritto dal quale sono state tolte, il che è già avvenuto sia per i professori sospesi, sia per quelli trasferiti che hanno avuto

il riconoscimento morale delle ingiustizie subite, ed il ristabilimento della loro posizione con tutti i diritti connessi. Ma qui mi pare si tratti di qualche cosa di altro: si tratta cioè del fatto che i professori trasferiti per motivi politici dovrebbero aver riconosciuto uno strano diritto, e cioè che il loro insegnamento in sede di trasferimento debba essere considerato come un non insegnamento. Da un lato siamo preoccupati di ridare, a coloro che hanno sofferto un'ingiustizia, una giusta riparazione, ma qui il provvedimento viene ad assumere un altro significato.

Quando un professore è stato sospeso dall'insegnamento per ragioni politiche, non si è offesa solo la sua persona, ma si è offesa la funzione stessa del professore universitario, si è offeso il principio di libertà peculiare di questa funzione. Giustamente, in questo caso, si è stabilito che il professore universitario possa continuare oltre certi limiti di età, anche se con forze più indebolite, l'opera che non gli fu a suo tempo consentito di compiere. Viceversa un professore trasferito avrà potuto trovarsi in difficoltà, avrà dovuto ricostituire il suo gabinetto, ma tutto questo non gli ha impedito di insegnare, di compiere cioè la sua funzione.

Se volessimo riparare a tutte le ingiustizie feroci che il fascismo ha commesso, il 70 o l'80 per cento degli Italiani chiederebbe giustizia, ma questo 70-80 per cento non chiede tanto, perchè sa di aver compiuto quello che ha compiuto, non per avere più tardi delle ricompense, ma per compiere il proprio dovere.

Vorrei che non sorgesse il tipo del profittatore di ingiustizie subite. È giusto, è sacrosanto che lo Stato cerchi il modo di ovviare ai danni effettivi subiti dai cittadini, cercando di ristabilire la dignità della loro funzione. Ma mi pare che usciremmo da questo campo se creassimo dei privilegi che poi si potrebbero estendere indefinitamente quando, in luogo di ristabilire la dignità della funzione, volessimo riparare ad un presunto danno subito, allungando la carriera di professori che non furono mai sospesi dalla loro funzione. Chiunque di noi non ha posseduto la tessera fascista non poteva avere incarichi universitari nè poteva essere chiamato a far parte delle Commissioni: anche questo sarebbe un caso di impossibilità

ad espletare le proprie funzioni. Ma sentirei vergogna se per questo motivo dovessi chiedere dei riconoscimenti quando tanta gente umile ha sofferto della persecuzione e dei tormenti del fascismo. Un equilibrio ci vuole e questo mi pare raggiunto con lo stabilire che chi è stato colpito dalla sospensione ha diritto a un compenso con un maggior periodo di insegnamento. Ma quando si tratta semplicemente di trasferimento, si tratta di un danno personale che non rientra certo in quelli a cui dobbiamo rimediare.

Per questi motivi sono contrario al disegno di legge. E ciò proprio in nome delle vittime del fascismo, in nome di coloro che hanno sofferto veramente ed effettivamente. Mi vergognerei — lo ripeto — se si dovesse dire che ci sono professori universitari che cercano di sfruttare una loro presunta opposizione al regime fascista, lasciando che una moltitudine di altre persone soffra senza rimedio per il fatto di essersi battuta per la libertà.

ZANOTTI BIANCO, *relatore*. Come già dissi nella precedente seduta, i casi qui ricordati sono già stati tutti regolati, tranne quello dei fuori ruolo, da leggi precedenti. Nel 1944 ci fu una grande discussione a proposito dei professori che erano stati trasferiti ed il ministro De Ruggero fece una disposizione di legge per questo. Si constatò che i professori trasferiti per motivi politici erano pochi e quasi tutti furono ammessi a rientrare nelle loro sedi. Del resto avevano mantenuto il loro stipendio, non erano stati perseguitati in modo speciale: per quale ragione a distanza di dieci anni dobbiamo ora stabilire che i trasferiti per motivi politici devono avere addirittura la ricompensa accordata a coloro che furono sospesi?

Inoltre non ho mai detto che queste situazioni debbano essere giudicate dal Consiglio di Stato. Ho detto che ci sono dei casi di professori che, nonostante il Consiglio di Stato avesse trovato illegittime le ragioni addotte contro di loro, non hanno potuto insegnare.

Ci sono tre persone che potrebbero approfittare del disposto dell'articolo 2: perchè non lo hanno fatto nel 1943? Due non lo hanno fatto per ragioni morali, e il terzo era già stato rimandato al suo posto da un Ministro

fascista che gli aveva anche dato i soldi per rifare la sua clinica. Non vedo proprio perchè si debba dare un premio ad una persona che può anche averne bisogno, ma non ha in proposito alcun diritto.

Insisto quindi per abolire parte del titolo, inutile ricordo di una legge passata, nonché l'articolo 2, per le ragioni dette. Si tratta di un solo caso, e per questo, oltre alla ricompensa data a tutti i trasferiti, si vogliono accordare anche cinque anni in più di fuori ruolo. È una ingiustizia così palese che non la posso assolutamente accettare. Per quale ragione una persona deve avere un premio che nessun altro ha avuto in tutta Italia? Quali sono i suoi meriti speciali?

PRESIDENTE. Non mi accusi il relatore di pedanteria, se ancora oso chiedergli esplicitamente quale è il suo parere sulla sostanza del disegno di legge. Mi pare infatti, se non ho capito male, che troppo egli si polarizzi sul particolare di un articolo solo del disegno di legge. Vorrei che l'onorevole relatore dicesse nella forma più chiara se è favorevole o contrario allo spirito della legge, salvo poi a vedere i particolari, se cioè riconosce che si tratta di una legge riparatrice di torti subiti e se quindi questa legge possa essere accettata o meno.

ZANOTTI BIANCO, *relatore*. L'articolo 1 non fa che ripetere le disposizioni in base alla quale tutti i professori possono ricevere lo stipendio fuori ruolo e le applica a quelli che furono esonerati dall'insegnamento. Questa è cosa legittima.

L'articolo 2 è invece completamente infondato.

PRESIDENTE. Allora lei accetta il principio della legge riparatrice. Leggi riparatrici, dopo il 1943, se ne sono fatte parecchie. Nel solo anno 1944 ce ne sono state tre.

Unicamente a titolo di informazione, ricordo che, in ordine di tempo, precede il decreto 6 gennaio 1944, n. 9, che, all'articolo 2, specifica le condizioni per la tutela di coloro che avevano subito provvedimenti restrittivi nel rapporto di impiego per l'applicazione delle leggi razziali, per il rifiuto a prestare giuramento al regime fascista, per condanna penale



determinata da cause politiche, e per cause esclusivamente politiche. Venne poi il decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica. Venne poi il decreto 7 luglio 1944, n. 255, per la reintegrazione in servizio dei professori universitari che non avevano prestato giuramento. C'è anche il decreto-legge 7 settembre 1944, n. 264, che regolò la riassunzione in servizio dei professori universitari privati dell'insegnamento per uno dei motivi previsti dall'articolo 2 del decreto 6 gennaio 1944, n. 9, cioè la riassunzione anche di coloro che poterono dimostrare di essere stati colpiti per motivi esclusivamente politici. È venuta poi anche la legge richiamata esplicitamente nel disegno di legge ora in discussione, e cioè il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, al cui articolo 19 si fa riferimento.

Abbiamo, insomma, tutta una serie di provvedimenti. Potrei anche ammettere che forse un solo provvedimento, ben ponderato, sarebbe stato sufficiente. Ma è naturale che tanti nuovi casi siano affiorati e si siano imposti all'attenzione dei parlamentari; e l'affiorare di nuovi casi, dapprima non sospettati, ed anche la finalità, divenuta sempre più consapevole, di riparare al danno ingiustamente patito, abbiano indotto a nuove leggi o alla integrazione di leggi, rapidamente votate sotto l'impulso del momento. Visto da questo angolo visuale, anche l'attuale disegno di legge può essere considerato come integrazione alle leggi precedenti, e come tale può essere inteso dai colleghi.

Ma qui m'accorgo che entra in giuoco il mio punto di vista personale. Appunto per questo, credo opportuno non insistere ancora su questo concetto che mi è sufficiente avere semplicemente enunciato.

Mi sia consentito tuttavia richiamare l'attenzione della Commissione su un altro punto del disegno di legge in discussione.

La legge 5 aprile 1945, n. 238, aveva inteso di riparare al danno degli universitari ingiustamente sospesi. Da informazioni assunte al Ministero, è risultato che un professore universitario, sospeso per un solo mese, dal luglio all'agosto di un certo anno, quando cioè alla

Università non c'erano più lezioni e gli esami erano finiti, ha, mi sia perdonata la parola, lucrato la possibilità di rimanere per ancora cinque anni oltre i consueti limiti di età nell'insegnamento universitario.

Questo precedente è nient'altro che l'applicazione al caso particolare di una legge generale, di cui è giusto si sia avvalso il collega che si trovava in condizioni di giovare. Nè io penso menomamente che si debba esaminare se qualche mese di sospensione sia stato esuberantemente compensato dal vantaggio di rimanere cinque anni di più in servizio oltre il limite normale. Dico solo che è un precedente che è bene tenere presente. E ciò anche perchè non è il solo caso; ricordo, infatti, che anche un altro professore ha avuto lo stesso trattamento di rimanere in servizio per cinque anni oltre il limite normale, perchè sospeso per diciannove mesi circa.

Nel progetto di legge in esame, si mira a dare una riparazione a professori universitari i quali hanno patito il danno per almeno cinque anni della sospensione o del trasferimento, cioè la sospensione è messa alla pari del trasferimento quando questo si sia protratto oltre i cinque anni. Io ho sentito che alcuni colleghi hanno fatto distinzione profonda, quasi opposizione fra trasferimento e sospensione. La differenza esiste, certo. Ma io vi prego di considerare che talvolta il danno derivato dalla sospensione di un mese nel corso dell'estate può essere nella realtà minore del danno derivato da un trasferimento durato molti anni, che talvolta ha importato mutamento di cattedre, e necessità di cominciare da capo l'insegnamento e l'esercizio professionale e la ricerca scientifica, in ambiente nuovo, spesso ostile, perchè nel clima fascista, il trasferito si presentava sempre nell'aspetto del punito e di persona sgradita al regime. Ora noi dobbiamo ispirarci a criteri di equità, e riflettere bene sulle decisioni da prendere. Non dico che si debba assolutamente accettare la tesi di mettere alla pari i sospesi con i trasferiti. La decisione sarà quella che la Commissione vorrà. Ma io sento il dovere, per tranquillità della mia coscienza, di richiamare la vostra attenzione su questo punto molto importante. Se vorrete segnare il distacco più profondo fra il trattamento ai sospesi e

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)11<sup>a</sup> SEDUTA (19 maggio 1954)

quello da praticare ai trasferiti, questa volontà risulti ben chiara, in seguito ad una discussione ch'io auguro sia serena, scevra da personalismi, anche se la legge mira a disciplinare interessi di persone.

GIARDINA. Dato l'orientamento preso dalla discussione, chiedo che il relatore formuli per iscritto gli emendamenti da lui proposti. Indubbiamente l'articolo 2 deve essere rielaborato, anche perchè, come è attualmente formulato, non sarebbe applicabile. Pertanto propongo la sospensione della discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Giardina avanza dunque una formale proposta di rinvio.

RUSSO LUIGI. Sono favorevole a tale proposta.

DONINI. Io invece non vedo il motivo di questo rinvio, in quanto gli emendamenti proposti dal senatore Zanotti Bianco sono chiari e precisi e ciascuno di noi li ha ben presenti.

Il problema è molto grave, molto serio e io penso che dovremo discutere ancora a lungo l'articolo 2. Credo che non si possa dire che un nostro collega, professore universitario, sospeso anche soltanto per un mese, abbia poi lucrato dei vantaggi. Non è questione di tempo, l'offesa recata a questo nostro collega sarebbe valida anche se egli per un giorno soltanto avesse subito una limitazione alla sua qualifica di professore universitario. Siccome poi sappiamo tutti chi è questo professore universitario che ha pagato di persona (e se il fascismo avesse vinto, adesso egli sarebbe, se vivo, in un campo di concentramento), non si può dire nemmeno che la sospensione sia durata un mese; in pratica è durata molto di più, tra il carcere e la Resistenza. La sua situazione non si può paragonare a quella di chi non era invece antifascista e per altri motivi fu trasferito, usufruendo poi del suo trasferimento per andarsene a lucrare in America lauti stipendi. Io ero là e ricordo ancora il senso di disgusto che noi provavamo quando un professore veniva dall'Italia con stipendio regolare e con l'approvazione del Ministero, mentre noi eravamo scacciati, perseguitati e

senza passaporto. Non si possono mettere sullo stesso piano delle cose così diverse. Ritengo che il problema sia più di carattere morale che non di delucidazione ulteriore degli emendamenti proposti dal senatore Zanotti Bianco.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Giardina. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Riprendiamo quindi la discussione.

ZANOTTI BIANCO. Per il professor Calogero non si è trattato di un mese, ma di sei mesi. Infatti egli fu mandato via nel luglio del 1944 e fu richiamato nel gennaio del 1945.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole relatore ha fatto un cenno al parere personale del Ministro, espresso in sede privata. Ora, il parere del Governo nei riguardi di questa legge, data la delicatezza della materia e vista l'approvazione già data dalla Camera dei deputati, è quello di rimettersi alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DONINI. Onorevole Presidente, il fatto che io mi sia pronunciato contro la sospensiva non significa che intenda esaurita la discussione. Anzi desidero che si continui perchè mi pare che un problema di questo genere non possa essere risolto unicamente col peso del voto. Noi dobbiamo arrivare ad un accordo e non decidere una questione di tanta importanza, sulla quale esistono tante perplessità e contrasti, con un semplice voto.

Poichè la discussione sembra invece finita, mi permetto di chiedere con i senatori Banfi, Roffi, Cermignani e Russo Salvatore che, a norma di Regolamento, il disegno di legge sia rimesso in Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che l'esame e l'approvazione del disegno di legge siano

rimessi all'Assemblea, la nostra Commissione rimane pertanto priva di poteri deliberanti in ordine a questo provvedimento.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti: « Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici » (355).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici », di iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Onorevoli senatori, come voi sapete la storia dell'arte quale materia di studio fu una felice innovazione introdotta nei licei classici con la riforma Gentile, ma solo il decreto-legge 4 maggio 1948, n. 1188, all'articolo 1 istituì un ruolo dei professori di questa materia, materia che reputo di grandissima importanza per completare l'educazione dei giovani ed inquadrarne opportunamente la cultura. Lo stesso decreto all'articolo 2 dispone che nei licei con quattro corsi completi ci sia una Cattedra di storia dell'arte.

Quando c'è un professore di ruolo non mancano garanzie per un proficuo insegnamento; ma questo di solito non avviene, come ho potuto rilevare in veste di commissario nelle Commissioni esaminatrici o nelle Commissioni di studio, allorchè l'insegnamento della storia dell'arte è affidato per incarico a persone, non dirò senza competenza, ma quanto meno prive di sensibilità per le cose dell'arte, sensibilità che considero un presupposto necessario per un'opera didattica veramente proficua.

Il presente disegno di legge, ispirato evidentemente dai docenti interessati, vuole che lo stesso beneficio inteso alla istituzione di una Cattedra sia accordato anche ai licei con tre

corsi completi. Finora abbiamo avuto quattro corsi con una Cattedra; ora si vorrebbero istituire tre corsi con una Cattedra; in tal modo qualche altro professore potrebbe essere inquadrato nel ruolo. Tale aspirazione è giustissima e non sono io a rammaricarmi di un simile provvedimento, perchè ho già affermato la mia viva ammirazione per l'insegnamento impartito dai titolari di Cattedre di storia dell'arte, tra cui non mancano valorosi studiosi che hanno al loro attivo un ottimo lavoro scientifico e delle preziose ricerche, tanto più che professori abilitati non potettero godere alcun beneficio dal ruolo transitorio che non tenne presenti i professori di storia dell'arte. Anche il punteggio per l'insegnamento prestato dai professori di storia dell'arte vale per la metà e, quindi, essi, concorrendo per altre materie, hanno una riduzione per metà del servizio realmente prestato.

Nei licei con tre corsi completi i professori di storia dell'arte previsti per legge hanno soltanto dodici ore di insegnamento. Non è chi non veda come necessariamente si crei una situazione di privilegio per questi professori e stridente sia il divario con gli altri colleghi, specie quelli di latino e greco, di italiano e latino, non tanto per il numero delle ore, ma per l'onere derivante dalla correzione degli elaborati che costituisce per taluni, e il buon Panzini insegna, un autentico martirio. So bene che nel disegno di legge è prevista una specie di correttivo per siffatto inconveniente, e, cioè, una differenziazione dell'insegnamento di storia dell'arte tra un insegnamento interno e un insegnamento esterno sicchè sono previste quattro ore complementari su dodici d'insegnamento interno. Queste quattro ore servirebbero per attuare delle visite a scavi, a monumenti, gallerie, chiese ecc.: sopralluoghi utilissimi, senza dubbio. Io sono convinto, e nessuno può essere di parere contrario, che la storia dell'arte, l'archeologia, si fa *de visu*. Quello che non mi persuade è che una singola ora, inserita nel programma di studio, possa bastare per effettuare tali visite. Un liceo con tre corsi completi non può essere che in un grande centro. Orbene: come si fa ad attuare una visita a Roma, per esempio, in un'ora? Come si fa in un'ora a portare i ragazzi al Palatino e a ricondurli a scuola per l'insegna-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)11<sup>a</sup> SEDUTA (19 maggio 1954)

mento delle altre materie nelle ore successive? In pratica si finirà col dedicare queste quattro ore ad un'altra materia.

Queste mie considerazioni non vorrei che venissero attribuite ad una specie di ristrettezza mentale. Ho semplicemente delle perplessità nel raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge; ma sarò felicissimo se la saggezza dei colleghi mi fornirà un argomento per superare questi miei dubbi.

CERMIGNANI. Io sono favorevole a questo disegno di legge e non condivido totalmente le perplessità del nostro relatore. È vero che in alcuni licei l'insegnamento di storia dell'arte verrebbe a trovarsi con un orario piuttosto privilegiato: dodici ore in confronto alle diciotto degli altri insegnamenti. Queste però sono situazioni che si verificano per poche scuole perchè, normalmente, i licei non si limitano più ad avere uno o due corsi ma ne hanno molti di più, soprattutto nelle città piuttosto grandi.

È giusta l'osservazione del relatore sulla impossibilità, avendo a disposizione un'ora sola, di compiere un insegnamento utile con visite ai monumenti, alle chiese ed alle altre opere d'arte. Comunque non dovrebbe essere impossibile trovare degli accorgimenti affinché le ore potessero diventare due.

Il relatore Russo parla di ore integrative per l'insegnamento della storia dell'arte. Io vorrei che queste ore integrative fossero riservate all'apprendimento dell'arte, più che alla storia di essa, attraverso la conoscenza diretta dei monumenti e questo può essere molto facile nelle sedi dove esistono monumenti, ecc. Abbiamo però una infinità di licei in località dove non ci sono tracce di nessuna specie che possano avere un'importanza didattica e noi sappiamo che il bilancio di alcuni istituti non dà la possibilità di mettere a disposizione degli studenti un minimo di materiale. Bisognerebbe quindi fare in modo che questi licei fossero obbligati a fornirsi di un minimo indispensabile di attrezzatura, libri d'arte da sfogliare e da guardare, riproduzioni in tricromia e quadricromia, ecc. Vi sono delle persone che pongono la solita riserva: «Ma non sono gli originali». Certo che non sono gli originali, ma per questo noi rinunceremmo ad una

audizione musicale per mezzo di un disco microscolco? La riproduzione nel campo artistico è talmente avanzata con il progresso tecnico da permettere una conoscenza pressochè esatta di tutti capolavori d'arte.

Vorrei aggiungere un'altra proposta, ma immagino che non sarà di facile accoglimento e tanto meno di facile esecuzione. Io vorrei che queste lezioni, o perlomeno alcune di queste lezioni, fossero tenute da artisti qualificati i quali portino direttamente alla scolaresca quella che è la parte viva dell'arte moderna. Infatti, in moltissimi casi, questi ottimi e bravi professori di storia dell'arte nei licei sono ancorati al libro e non vanno oltre.

Non è la sede adatta per parlarne, ma se si potesse correggere il programma di storia dell'arte sarebbe una buona cosa. Attualmente esso consta di un carico impossibile di date e di nomi che con l'arte non hanno niente a che vedere e i ragazzi si imbottiscono di parole e di date senza andare all'essenza dell'arte.

La storia va bene, ma non basta; la storia bisogna farla diventare viva attraverso la conoscenza diretta dei valori essenziali dell'arte.

ROFFI. Condivido le premesse del collega Russo Luigi le quali hanno portato però ad una conclusione che non mi è parsa del tutto logica. Una volta che siamo d'accordo per la istituzione di una Cattedra di storia dell'arte ogni tre corsi completi, dobbiamo esserlo anche sul fatto che i professori illustrino le opere d'arte nella misura più larga possibile. Tre corsi completi di liceo classico ci sono solamente nelle città e non c'è città in Italia di 50-60.000 abitanti che non abbia un minimo di monumenti artistici. Comunque, laddove non ci fossero si può provvedere in mille modi, attraverso riproduzioni, conferenze, proiezioni, ecc.

Quella avanzata dal collega Russo è una difficoltà pratica che non ci deve far recedere dall'approvare il disegno di legge; dobbiamo solo augurarci che la questione venga risolta in sede ministeriale quando si emaneranno i regolamenti necessari ad attuare questa norma di legge. Non mi sembra poi che le difficoltà d'orario siano così grandi. Io abito in una città relativamente piccola ma ricchissima di cose d'arte, Ferrara, in cui è facilissimo

in un'ora compiere una visita avendo cura, naturalmente, di andare nelle ultime ore per poter prolungare la visita un poco oltre. In ogni modo per altre città questo termine può essere anche ristretto, ma sono convinto che se riuscissimo ad allargarlo fino a due ore sarebbe possibile, nella maggior parte delle città italiane, di visitare una sezione di un monumento o di un museo, quella più particolarmente utile al fine delle lezioni, tanto più che non conviene mai fare lunghe visite ai musei perchè niente stanca di più che vedere capolavori a getto continuo e per tempo prolungato.

Del resto vi sono altre soluzioni, per esempio, quella di utilizzare qualche volta la domenica mattina, o di fare qualche ora di lezione nel sabato pomeriggio. Quello che bisogna stabilire è che si tratta di due ore di lezione con obbligo di frequenza: i ragazzi si recano sul luogo della visita, l'insegnante fa l'appello e tutto procede come nelle altre lezioni.

Del resto sia per la storia dell'arte sia per altre materie queste visite si fanno anche per iniziativa dell'insegnante il quale volontariamente si carica di un ulteriore lavoro non retribuito. Anche per completare l'insegnamento di storia naturale gli insegnanti portano i ragazzi la domenica mattina al museo di Ferrara. Quindi questo insegnamento supplementare già si fa dove gli insegnanti sono più solerti e i Presidi hanno maggior comprensione per la necessità di studiare i coleotteri e gli imenotteri, per esempio, non soltanto sulla carta. Ritengo che noi faremmo molto male se ci arrendessimo di fronte a difficoltà pratiche che non mi sembrano affatto insuperabili.

LAMBERTI. Sono uno dei presentatori del disegno di legge, tuttavia, questo non determina di necessità un mio atteggiamento favorevole alla legge stessa. Di fatto arriverò a questa conclusione, ma debbo dire che questo disegno di legge non l'ho escogitato io nè sono stato io personalmente sollecitato ad approntarlo. Ad un certo momento mi sono associato ad una iniziativa che era stata presa dal collega Riccio, il quale, essendo poi stato chiamato a far parte del Governo come Sottosegretario e non avendo più quell'indipen-

denza di movimento tale da consentirgli di seguire l'iter di questo disegno di legge da lui presentato, mi ha pregato di sottoscriverlo e di seguirlo in sua vece. Dico questo anche per spiegare la mia libertà negli atteggiamenti che sto per prendere in questa discussione.

A me pare che il disegno di legge nel suo complesso sia ragionevolissimo, e sono molto sensibile ai rilievi fatti dal relatore in ordine a questo particolare aspetto positivo che il disegno di legge presenta: esso permette di aumentare il numero dei professori titolari di ruolo di questa disciplina e attraverso la domanda degli insegnanti di ruolo permette di sperare che si potranno avere per l'avvenire assai migliori e maggiori garanzie di serietà nell'insegnamento di quante non se ne abbiano oggi, chè questo insegnamento viene spesso affidato a persone che non sempre hanno tutti i requisiti per esercitare questa loro funzione con quella serietà ed efficacia che la funzione stessa richiede.

In sostanza la difficoltà più grave che è stata avanzata è questa. Si dice: in confronto degli altri insegnanti i quali dall'attuale ordinamento dei programmi e degli orari sono spesso gravati da incarichi assai rilevanti, gli insegnanti di storia dell'arte si troverebbero favoriti in quanto avrebbero dodici ore di insegnamento settimanali (*Interruzione del senatore Pasquali*). Ad ogni modo se da un lato troviamo degli insegnanti che sono gravati da orari piuttosto pesanti, esistono però degli altri insegnanti che nell'attuale ordinamento hanno orari settimanali molto leggeri. Per esempio, gli insegnanti di scienze naturali possono essere di ruolo anche in quegli istituti dove il carico complessivo di orario non supera le dodici ore; nei licei scientifici si può avere un insegnante di ruolo anche dove esiste un solo corso con un carico complessivo di dieci ore. Credo che la stessa cosa accada nei licei classici dove il numero delle ore è ancora inferiore, cioè di nove ore. Si potrebbe obiettare che in realtà il legislatore per quel che concerne gli insegnanti di scienze naturali si è preoccupato di questo evidente squilibrio che si veniva costituendo a loro favore ed ha stabilito che questi insegnanti siano tenuti, come sono tenuti, ad integrare il loro orario dove ce ne sia la possibilità; per esempio, un

insegnante di scienze naturali può essere di ruolo anche in un liceo con un solo corso, ma se ci sono due corsi paralleli deve insegnare in tutti e due. Ed allora non si potrebbe se mai predisporre una norma di questo genere da inserire nell'articolo unico del disegno di legge? Potremmo dire: oggi come oggi con una legislazione che stabilisce che la Cattedra di storia dell'arte potrà essere di ruolo soltanto là dove esistono quattro corsi paralleli, soltanto alcune grandi città hanno la possibilità di avere un insegnante di storia dell'arte di ruolo. Ed allora stabiliamo che d'ora innanzi sia costituita una Cattedra di ruolo anche dove esistono tre corsi. Questo è il fine del presente disegno di legge: anche i licei di località meno popolate potranno avere un insegnante di ruolo, e potremo dire che sono sufficienti tre corsi per la costituzione di una Cattedra di ruolo della storia dell'arte, e che esiste l'obbligo fino al quarto corso, là dove esistono quattro corsi, dell'integrazione dell'insegnamento. (*Interruzione del senatore Russo Luigi*). Non potremmo ora adottare questa misura transattiva che mi sembra ragionevole e che ha un suo precedente analogico nell'insegnamento delle scienze naturali?

MAGRÌ. Onorevoli colleghi, vorrei che questo disegno di legge fosse esaminato con molta attenzione perchè nella sua apparenza dimessa ed ingenua è un disegno di legge direi di notevole gravità. Ed io sono lieto che il collega ed amico senatore Lamberti abbia voluto limitare la portata del suo intervento come firmatario e presentatore di questo disegno di legge. Purtroppo nella nostra scuola da molto tempo è invalso l'uso dei ritocchi particolari che non tengono conto dell'impostazione generale, ed è invalso da tempo l'uso di considerare le menti dei discenti, scusate il termine, come dei sacchi da riempire il più possibile della più svariata mercanzia. Così nacque a suo tempo l'insegnamento della storia dell'arte. Intendiamoci: ritengo che l'insegnamento della storia dell'arte sia un insegnamento di grande importanza e di grande utilità, ma dico che esso nacque come qualcosa di aggiunto, di inserito nell'organismo della scuola, senza che chi operò questa inserzione si sia preoccupato di armonizzarla con tutto il resto della im-

posizione scolastica. Per chiarire meglio il mio pensiero dirò che a questa inserzione dell'insegnamento della storia dell'arte succedettero nel tempo dei tentativi di nuovi inserimenti. Ad un certo punto il legislatore pensò che dei giovani studenti di liceo, che devono conseguire quella famosa e direi famigerata maturità non potessero uscire dal liceo classico, conoscendo sì tutta la letteratura italiana, la letteratura latina e greca, tutta la storia civile dell'umanità dal tempo degli Assiri-Babilonesi fino ai nostri giorni, tutte le scienze fisiche, chimiche, naturali e tutta la storia dell'arte, ma ignorando la letteratura straniera. Ricordo che poco prima della guerra venne una semplice circolare che prescrisse che i giovani dovevano conoscere anche la letteratura francese, spagnola, tedesca, polacca, russa, inglese ed americana, e si dispose che i professori di italiano insegnassero anche queste letterature, senza preoccuparsi di stabilire un orario ecc. Vennero fuori dei libri di testo in buon numero ma nessuno ne fece niente perchè *ad impossibilia nemo tenetur*. (*Interruzione del senatore Russo Luigi*).

Venne poi (e lo ricorderà l'amico Russo) anche la preoccupazione di un'altra grave lacuna nella cultura dei nostri giovani: nessuno conosce la storia della musica. Ed allora si disse: conoscano i giovani anche la storia della musica. Si stamparono molti libri di storia della musica e si vendettero in buon numero, ma nessuno la studiò e nessuno la insegnò.

Quando dunque si stabilì l'insegnamento della storia dell'arte si trattò di inserirlo in un organismo già completo. Si pensò di mettere un'ora di storia dell'arte in prima liceale, un'ora in seconda liceale e due ore in terza liceale, e noi tutti che abbiamo insegnato nel liceo sappiamo per esperienza che cosa significhi questo insegnamento di un'ora: questa ora settimanale spesso diventa addirittura un'ora mensile perchè una volta capita la vacanza, un'altra volta lo sciopero e così via.

Ho voluto premettere tutto ciò per dimostrare come sia necessaria una maggiore attenzione nel riformare l'insegnamento della storia dell'arte. Adesso si dice: dobbiamo creare un maggior numero di cattedre; perchè qui il problema, in sostanza, non è quello di rendere più efficiente l'insegnamento della storia del-

L'arte che è inefficientissimo nella nostra scuola, ma è un problema di collocamento, è un problema di creare un certo numero di posti in ruolo. L'insegnamento della storia dell'arte non è in questione, sono in questione alcuni professori i quali giustamente dicono: siamo stati per tutta la vita incaricati, vogliamo dunque essere messi in ruolo. E si dice, facciamo sì che le Cattedre di ruolo anziché per quattro corsi siano per tre corsi. Poi si previene l'obiezione: dodici ore di insegnamento susciteranno un vespaio, perchè attualmente vi sono sperequazioni molto gravi nella nostra scuola. Il professore di matematica e fisica ha un insegnamento molto pesante.

LAMBERTI. Nel liceo scientifico ha ventun ore.

MAGRÌ. Vi era il professore di matematica e fisica nel liceo classico che aveva ventidue ore con i gabinetti; adesso le ha avute ridotte. Ma vi è il professore di latino e greco che ha un insegnamento di diciotto ore e con l'onere molto grave della correzione dei compiti che importa l'aggiunta di molte ore di lavoro domestico. Vi è il professore di italiano e latino il quale deve insegnare per quindici ore ed ha l'onere molto grave della correzione dei compiti di italiano che è assai più faticosa che non la correzione dei compiti di latino e greco. Vi è poi il professore di storia e di filosofia ecc. Tutti questi professori si meraviglieranno quando vedranno spuntare queste Cattedre di ruolo per dodici ore settimanali di insegnamento di storia dell'arte. Diceva il senatore Lamberti: sì, ma ci sono i casi dei professori di scienze nei licei con un solo corso che insegnano per nove ore. È chiaro che il fatto che esista già una serie di gravi sperequazioni non deve indurci ad aumentare il numero delle sperequazioni esistenti. Si perviene l'obiezione, dicevo, con l'aggiunta di altre quattro ore che non saranno ore di insegnamento dalla Cattedra, ma saranno ore di insegnamento, senza dubbio molto interessante, svolto nei musei, nelle gallerie presso i monumenti, ecc. Sissignori, ma in questo modo voi aumentate l'orario scolastico. Andiamoci piano; se già l'orario scolastico è molto pesante, prima di aumentarlo dobbiamo pensarci due

volte. E voi aumentate l'orario non solo dell'ora necessaria per l'insegnamento ma dell'altra ora che sarà necessaria per lo spostamento della scolaresca, voi spezzate il pomeriggio che il giovane deve dedicare allo studio, create un disagio per il Preside, il professore e l'alunno... (*Interruzione del senatore Russo Luigi*). Non solo, ma create due tipi di scuola in Italia; la scuola con le esercitazioni, diciamo, di storia dell'arte e la scuola senza esercitazioni, perchè l'obbligo di integrare l'orario con le esercitazioni di storia dell'arte lo date a quei professori i quali hanno tre corsi, ma quelli che hanno quattro corsi è chiaro che non vorranno questa aggiunta dell'obbligo delle esercitazioni; ed i professori i quali sono semplicemente incaricati è chiaro che non lo vorranno nemmeno se retribuito. Ci saranno dunque delle scuole in cui queste esercitazioni saranno prescritte, con l'aumento dell'orario scolastico e dell'impegno dell'insegnante, e delle scuole in cui questo obbligo non sussisterà.

Ora penso che sia meglio soprassedere anche perchè abbiamo presso la 1<sup>a</sup> Commissione la legge delega, quella legge che quando andrà in porto renderà necessaria da parte del Governo (e su questo abbiamo avuto delle conversazioni anche con esponenti sindacali) la revisione di tutta questa faccenda dell'obbligo dell'insegnamento della storia dell'arte e il ridimensionamento degli orari. Evitiamo dunque di mettere il bastone fra le ruote al Governo, mentre si accinge a questa opera, con un fatto compiuto che complicherà le cose. Direi che, dato che è augurabile, è necessario che tra qualche mese tutta questa materia del compenso ai professori in relazione ai loro obblighi di insegnamento sia completamente rimaneggiata, non è il caso che proprio adesso creiamo un nuovo precedente. Possiamo noi renderci parte diligente, quando verrà il momento, per far sì che la situazione dei professori di storia dell'arte venga riesaminata, e dovrebbe esserlo, in altra sede, stabilendo che se l'insegnamento della storia dell'arte ci deve essere, sia serio ed abbia per lo meno due ore per ogni classe, diminuendo però di qualche ora qualche altro insegnamento, perchè non è possibile caricare indefinitamente gli alunni partendo dal presupposto che lo studente che esce dal liceo classico deve

essere quel famoso alunno maturo che significa onnisciente.

PRESIDENTE. Poichè i chiarimenti dati da uno dei due proponenti, la indecisione del relatore e quello che è stato qui detto, invitano ad un accurato ripensamento del problema, vorrei proporre un rinvio della discussione del presente disegno di legge.

ROFFI. Desidero associarmi ad alcune delle osservazioni del senatore Magri. Effettivamente io avevo capito che le ore che si aggiungono per l'insegnamento della storia dell'arte rientrassero nell'orario normale, mentre il senatore Magri ha specificato che queste quattro ore vengono ad aggravare ulteriormente i ragazzi. Ed io mi associo a quanto ha detto il senatore Magri che bisogna cioè pensare a questa modifica in altra sede anche se non sono d'accordo con lui quando afferma che quella della legge delega sia la sede più appropriata; pregherei pertanto i presentatori di affrontare il problema posto dal collega Magri. Bisogna fare in modo che le visite alle gallerie, musei, ecc., che sono un ottimo mezzo di insegnamento, rientrino nell'orario normale e non debbano costituire un sopraccarico; a tal fine, come ha proposto il senatore Magri, si potrebbero diminuire le ore di insegnamento di altre materie.

Quindi io sono favorevole al rinvio della discussione del disegno di legge per dar modo ai presentatori di rivedere tutta la materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza » (518) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONDORELLI, *relatore*. Il disegno di legge è molto semplice. Esso porta quattro punti che bisogna affrontare distintamente. Prima di tutto propone che sia resa possibile l'abilitazione in discipline non insegnate nelle Università a titolo ufficiale. Questo è un punto che era stato già deciso con altra legge. Naturalmente anche per queste docenze — e questo è il secondo punto — è affermato il principio del numero chiuso; sarà sempre un numero limitato di docenze che si potranno conferire in queste discipline non corrispondenti all'insegnamento ufficiale.

Terzo punto: si introduce un'eccezione al numero chiuso, eccezione che è stata richiesta diverse volte. Particolarmente per alcune materie infatti avviene che si presentino ai concorsi per libere docenze dei candidati che sono già in possesso dell'abilitazione per altre materie. Ad esempio, nei concorsi per cliniche mediche o chirurgiche avviene che si presentino molti candidati che hanno già la docenza di patologia medica o chirurgica. In questo disegno di legge si propone che i candidati già in possesso della docenza non diminuiscano il numero dei posti messi a concorso, perchè altrimenti coloro che sono già in possesso di una libera docenza precluderebbero la via a quelli che non l'hanno, avendo la quasi certezza di essere anteposti a questi ultimi.

Quarto punto: si introduce in via eccezionale, per i concorsi di libera docenza banditi per quest'anno — sono tre anni che non si fanno concorsi per libere docenze — la possibilità del conferimento della libera docenza, su decreto del Ministro, ai candidati che siano stati dichiarati idonei.

Esprimo pertanto parere favorevole per tutte e quattro queste piccole modifiche che si propongono col presente disegno di legge al sistema vigente ed invito la Commissione ad approvarlo.

BANFI. Qui siamo di fronte ad una di quelle leggi che rivestono carattere di urgenza e che non si possono discutere perciò se non molto sommariamente. Questo progetto di legge proponeva inizialmente una semplice modifica all'articolo 2 della legge 26 marzo 1953 e come tale era stato presentato alla Camera dei deputati la quale ha introdotto poi quello che attualmente è l'articolo 2.



Questo disegno di legge si presenta come un rimedio, e come tale può essere anche giustificato, a certi inconvenienti che sono risultati nell'applicazione, per il primo anno, del sistema del numero chiuso per le libere docenze universitarie. Noi abbiamo votato il numero chiuso che ha un valore non soltanto di freno al gran numero di libere docenze concesse negli anni scorsi, ma anche di riparo per le Facoltà le quali si vedono inondate da liberi docenti che non hanno chiesto e di cui non sanno che fare e che tante volte non sono i benvenuti perchè non rappresentano alcun apporto effettivo e serio alla vita della Facoltà stessa.

Ma il rimedio così come è proposto nel disegno di legge in discussione non può non destare gravi perplessità.

La disposizione per cui dal numero massimo vengono esclusi coloro che richiedono la seconda libera docenza, di fatto va a favore del libero docente che, chiedendo la seconda libera docenza, non è più messo in confronto con gli altri.

Ora io credo che coloro che aspirano a due libere docenze non siano da incoraggiare su questa strada, perchè mi sembra che questa moltiplicazione di libere docenze non sia prova di eccessiva serietà scientifica, non solo da parte di chi la richiede, ma anche da parte delle Commissioni che le concedono. Questo *bon à tout faire*, che dovrebbe essere uno scienziato specializzato, mi lascia molto dubbioso. Ho l'impressione che qui si tratti di qualche caso di libero docente in una certa materia, che, per sfruttare della situazione favorevole che si verifica in una Facoltà, aspira in questo modo ad avere una seconda libera docenza in altra materia per ottenere l'incarico.

Quanto all'articolo 2 confesso che mi sembra assai grave.

Fino a pochi anni fa le libere docenze si sono date con grande larghezza, in quanto il numero era solo apparentemente limitato, ma poteva essere, effettivamente, aperto per intervento della Commissione.

Poi abbiamo introdotto il criterio del numero chiuso, con il quale sono stati indetti degli esami.

Ora, con il disegno di legge in discussione si dà al Ministro la facoltà di nominare liberi

docenti coloro che risultino approvati alla unanimità rompendo il numero chiuso. Per giunta si dà al Ministro il potere di riconvocare le Commissioni perchè rivedano il loro giudizio ed eventualmente lo integrino.

Cosa vuol dire questo? Non si tratta soltanto di dare la libera docenza a coloro che hanno avuto l'unanimità, ma di rivedere tutti quanti i lavori e di giudicarli di nuovo alla luce delle nuove possibilità offerte dalla legge.

Tutti gli anni allora comparirà una piccola legge che riproporrà la stessa norma eccezionale.

**PRESIDENTE.** Posso precisare al senatore Banfi che le Commissioni per le libere docenze negli ultimi nove anni sono state convocate appena tre volte. È questo un dato di fatto che ha spinto chi ha proposto il disegno di legge a tentare di uscire da una situazione irregolare.

Ora se si fossero banditi concorsi per le libere docenze tutti gli anni, come è prescritto dagli ordinamenti vigenti, indubbiamente si sarebbe avuto un numero maggiore di studiosi che potevano conseguire il titolo della libera docenza. Viceversa molti candidati non hanno avuto questa possibilità. E del disagio derivatone si sono fatti espressione non gli interessati soltanto — ciò è ovvio — ma anche maestri autorevoli e commissari di concorso per le libere docenze, i quali, prima ancora che il progetto di legge fosse pervenuto alla Commissione, mi hanno fatto pervenire segnalazioni e voti perchè si allargassero le eccezioni al numero chiuso.

Ciò che il senatore Banfi afferma è esatto: il Senato nella passata legislatura fu per il numero chiuso; bisogna però anche ricordare che la Camera dei deputati fu per il numero aperto e che finì per uniformarsi al volere del Senato per evitare conflitti.

Dopo la legge del 1953, n. 188, sono sorte a causa del numero chiuso le difficoltà che sono state illustrate dal relatore. Vi sono, infatti, giovani di riconosciuto valore, che dalle Commissioni sono stati giudicati idonei, ma non hanno potuto conseguire il titolo di libera docenza per mancanza di posti.

BANFI. Ho riconosciuto io stesso che il sistema del numero chiuso ha creato delle difficoltà, ma non vedo come a queste difficoltà si possa rimediare con la modifica proposta all'articolo 1, escludendo cioè dal numero chiuso i liberi docenti che aspirano ad una seconda libera docenza.

L'articolo 2 poi desta gravi dubbi. Si dà infatti al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di riconvocare le Commissioni le quali abbiano già concluso i loro lavori, affinché esse integrino i loro giudizi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge non conferisce al Ministro altra facoltà che di convocare le Commissioni, le cui relazioni contengano un giudizio favorevole per il candidato, ma non tale tuttavia che risulti esplicitamente la idoneità.

BANFI. Mi preoccupo di questa possibilità da parte del Ministro di giudicare su una presunta idoneità, non formulata.

PRESIDENTE. La Commissione non è forzata a dare su un candidato un giudizio favorevole; ma integrerà il suo giudizio se e come crederà opportuno; nè il Ministro può obbligarla a dire quello che essa non si senta di dire.

PASQUALI. Non avrei preso la parola su questo disegno di legge, se esso non presentasse una strana analogia con un altro disegno di legge che il Senato ha respinto otto giorni fa in Aula.

Si tratta della proposta Papalia: il senatore Zoli ed il senatore Azara con argomenti più che convincenti hanno dimostrato l'assoluta ingiustizia di mettere sullo stesso piano il vincitore di un concorso e il dichiarato idoneo.

Allora approvai quella decisione del Senato ed oggi non posso che essere contrario a questo disegno di legge. Voi avete stabilito il numero chiuso, chi ha fatto il concorso sapeva che poteva concorrere per un determinato numero di posti; ora concedere degli altri posti è ingiusto rispetto a coloro che hanno vinto il concorso.

Infatti il giudizio di idoneità è semplicemente un contentino che si dà a coloro che non hanno vinto il concorso, e che non li pone nella stessa situazione del vincitore del concorso stesso; ma quel che è più grave è che si possa dichiarare idoneo un Tizio in base ad un riesame degli elementi già emersi dai precedenti giudizi.

Dico sinceramente che non mi sento di approvare un tale disegno di legge.

La concessione della libera docenza per decreto del Ministro o su riconvocazione di una Commissione sollecitata ad integrare il proprio giudizio mi sembra un abuso.

Se vi è la necessità di aumentare i posti si bandisca un nuovo concorso, ma non si faccia questa ingiustizia.

Otto giorni fa il Senato ha stabilito che l'idoneo non possa avere lo stesso trattamento del vincitore del concorso; non votiamo oggi in maniera diversa da quanto abbiamo stabilito da così poco tempo.

Se la difficoltà è nel numero chiuso si apra questo numero e si mettano a concorso nuovi posti, ma non giungiamo al punto di creare dei privilegi.

MAGRÌ. Io mi rifaccio a quanto ha detto il senatore Banfi circa l'opportunità di togliere di mezzo il numero chiuso, perchè non c'è dubbio che in questo disegno di legge, al quale io sono favorevole, vi è una certa contraddizione; mentre da un lato si ribadisce il principio del numero chiuso, d'altro canto si propone una norma transitoria proprio per sottrarsi al disagio che si è verificato nella prima applicazione della legge.

Cosa significa dire, all'articolo 2, che agli idonei nella sessione di esame, indetta nella prima applicazione della legge, il Ministro della pubblica istruzione può conferire la libera docenza, se non riconoscere che dall'esistenza del numero chiuso scaturisce una situazione di disagio e di difficoltà alla quale si deve porre rimedio? Sarebbe giusto perciò che ci prospettassimo l'opportunità di rimediare sostanzialmente all'inconveniente che altrimenti si ripresenterà in ogni sessione di esami.

In tutte le abilitazioni il numero chiuso non esiste. Esiste forse il numero chiuso per l'abi-

litazione all'esercizio della professione di medico o della professione di ingegnere o all'esercizio dell'insegnamento nelle scuole secondarie? Per l'abilitazione è necessario soltanto il riconoscimento dell'idoneità. Quindi se la Commissione ritiene idoneo il candidato, questo è libero docente, vuol dire che possiede le qualità richieste per poter insegnare. Ma esistendo il numero chiuso, il candidato, nonostante sia in possesso delle qualità per ottenere la libera docenza, non può ottenerla. Evidentemente sono più gravi gli inconvenienti che scaturiscono dal numero chiuso che non quelli che scaturirebbero dal numero aperto. Si dice che il numero aperto abbassa il livello della libera docenza e che crea delle difficoltà alla Facoltà. Mantenere alto il livello della libera docenza, dipende dal Corpo accademico della Università che deve, attraverso i suoi esponenti, difendere il prestigio dell'insegnamento universitario. È chiaro che se una Commissione dichiara idonei alla libera docenza quelli che non sono idonei fa male, ma la legge non può prevedere questo. La legge deve prevedere che la Commissione sia all'altezza del suo compito e della sua responsabilità. Quanto alle difficoltà che potrebbero presentarsi per le Facoltà, se il libero docente sarà in grado di attrarre i giovani al suo insegnamento, i giovani frequenteranno le sue lezioni altrimenti esse andranno deserte.

Onorevoli colleghi, sappiamo come vanno le cose e come veramente il numero chiuso crei delle difficoltà e delle gravi situazioni non solo di disagio, ma persino lesive della giustizia. Pertanto a mio avviso, come siamo contrari al numero chiuso per l'accesso alle Università, così dovremmo esserlo per l'accesso alla libera docenza. Credo quindi che potremmo trovarci agevolmente tutti d'accordo se emendassimo il disegno di legge nel senso di abolire il numero chiuso; in tal modo l'articolo 2 acquisterebbe una sua coerenza e legittimità.

Non sono poi d'accordo su quella tassa che si vorrebbe ridurre a 2.000 lire. Non vedo perchè si debbano sottoporre ad una spesa veramente notevole dei giovani che già dalla Commissione abbiano avuto il chiaro riconoscimento della loro idoneità per conseguire il titolo di liberi docenti.

Per quanto riguarda la difficoltà relativa a coloro che hanno già una libera docenza, pur riconoscendo che la seconda libera docenza somiglia talvolta al cumulo delle cariche, vi è da osservare però che in certe Facoltà la seconda libera docenza viene a costituire quasi il necessario complemento della prima; così, per esempio, nella Facoltà di medicina, alla libera docenza in patologia generale segue la libera docenza in clinica medica o clinica chirurgia; sarebbe quindi giustificata l'aggiunta di una seconda libera docenza alla prima.

Propongo comunque che il disegno di legge venga emendato nel senso da me indicato.

CARISTIA. Pochissime parole, onorevoli colleghi, per dire che la questione di cui ci occupiamo, a mio modesto avviso, non si può porre in termini astratti, come qualche collega l'ha posta, e tanto meno si possono fare dei paragoni con quello che accade in altre Amministrazioni. Qui si tratta di vedere come deve funzionare la libera docenza in Italia, nelle nostre facoltà universitarie. L'aver deciso il numero chiuso è indubbiamente una circostanza che ha conferito dignità all'istituto. Infatti mentre prima le libere docenze venivano concesse con una certa faciloneria — scusate il termine — adesso sono concesse in seguito ad un esame dignitoso, rigoroso e forse troppo rigoroso in certi casi. Accanto a queste ottime conseguenze vi sono però degli inconvenienti: anzitutto che questo istituto, almeno nelle Facoltà di lettere e di giurisprudenza, va quasi scomparendo, i liberi docenti si sono talmente rarefatti che molte volte è impossibile costituire le Commissioni di esame. Altro inconveniente è quello delle Commissioni che si trovano di fronte al numero chiuso. Non è raro il caso che in un concorso per quattro liberi docenti e non più, si presentino altri due, tre candidati che, pur non avendo perfettamente gli stessi titoli degli altri, hanno però quei titoli che sono sufficienti per coprire il posto di libero docente e che la Commissione deve tuttavia scartare.

Se non ricordo male fino a pochi anni fa esisteva una disposizione per cui la Commissione aveva la facoltà di aggiungere un certo numero di liberi docenti oltre quello prescritto. Ora invece questa disposizione è scomparsa.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)11<sup>a</sup> SEDUTA (19 maggio 1954)

Io sono del parere che chi possiede i requisiti necessari debba avere la possibilità di ottenere la libera docenza sia pure con tutte le cautele. Naturalmente non il Ministro, ma la Commissione giudicatrice dovrebbe avere la facoltà di decidere il conferimento della libera docenza per altri non rientranti nel numero prescritto.

Il numero dei posti a concorso è spesso molto limitato; e perciò la Commissione si trova nella durissima necessità di dover escludere persone che pure hanno dei titoli tali da

potere ottenere l'abilitazione. Poichè un rimedio è possibile dobbiamo fare del tutto per attuarlo.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari